

SCHEMA CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. _____) con sede in Bologna, _____, rappresentata nella persona di _____ in qualità di Dirigente AFORM - Area Didattica e Servizio agli Studenti (d'ora innanzi Università)

E

La Provincia di Grosseto (C.F./P.I. _____) d'ora innanzi denominato "Provincia", con sede in _____ Grosseto nella persona del _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

ed insieme denominate le "Parti" (d'ora innanzi Soggetto ospitante)

PREMESSO CHE

- a) Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento".
- b) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
- c) Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.
- d) In sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- e) L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:
 - i) agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
 - ii) ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa esperienza.
- f) Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro.
- g) Il tirocinio non deve essere sostitutivo di manodopera aziendale, di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro o di prestazione professionale.
- h) Si intende per :
 - i) tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di studio per il conseguimento del titolo, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo incontro con il mondo del lavoro;

ii) tirocinio di tesi di laurea magistrale o prova finale di laurea: tirocinio curriculare svolto presso strutture universitarie o esterne all'Ateneo che richiede la partecipazione continuativa dello studente ad attività pratiche presso il soggetto ospitante, necessarie a predisporre l'elaborato finale o tesi di laurea sulla base di un progetto concordato con il relatore;

iii) tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Obblighi del Soggetto Ospitante

1. La Provincia si rende disponibile:

a) ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi nelle diverse discipline.

b) a rendere noti ai propri iscritti i termini della presente convenzione e la disciplina della stessa al fine del corretto espletamento delle attività di tirocinio.

c) a favorire e promuovere con i propri iscritti l'accoglimento dei tirocinanti sopra indicati, presso le rispettive strutture, previa adesione alla presente convenzione;

2. Il Soggetto Ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

3. Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti. Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte. Il tutor dovrà essere individuato dal Soggetto ospitante in ragione del ruolo e delle competenze possedute e necessarie per supportare il tirocinante nell'apprendimento per tutta la durata del tirocinio.

4. Il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

1. Le parti si danno reciprocamente atto che:

a) i tirocinanti sono coperti con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

b) il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

c) il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dal Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

2. Le parti si impegnano affinché i tirocinanti vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 - Modalità di svolgimento e Programma di tirocinio

1. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.
2. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, definito in accordo tra tutor accademico e tutor del soggetto ospitante, che ne espliciti i contenuti formativi e i contenuti organizzativi, in particolare:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutor del soggetto ospitante;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 5 - Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività definite dal programma secondo le indicazioni fornitegli dai tutor;
 - b) rispettare le norme vigenti in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro applicate dalla struttura ospitante;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi o ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d) comunicare agli uffici competenti trasferte e modifiche del programma di tirocinio in merito alla presenza oraria presso il soggetto ospitante;
 - e) segnalare agli uffici competenti secondo le modalità previste e comunicate ad avvio tirocinio eventuali situazioni non coerenti con quanto previsto dalla convenzione o dal progetto di tirocinio approvato.

Art. 7 - Certificazioni

1. Al tirocinante può essere rilasciato dall'Università un registro presenze. Il registro presenze, compilato dal tirocinante, è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile del Soggetto ospitante o suo delegato.

Art. 8 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Risultati dell'attività 4

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del soggetto ospitante.

Art. 10 - Oneri finanziari

1. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università se non quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Adesione

1. Ai soggetti che aderiscono secondo le modalità sopra indicate si applicherà la disciplina della presente convenzione. Gli stessi saranno pertanto direttamente responsabili di tutti gli aspetti normativi inerenti lo svolgimento di tirocini.

Art. - 12 Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di tre anni, ed è rinnovabile per mutuo consenso mediante scambio di note.

2. Le parti possono recedere unilateralmente dandone comunicazione scritta a mezzo PEC. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Bologna,

(firma per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

(firma per Soggetto ospitante)
